



**Decreto n. 183
del 10.9.2015**

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità della SUN, ed in particolare l'art. 92 comma 1, lettera b) con riferimento ai contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato per attività non rientranti nelle mansioni e competenze del personale in servizio nell'ambito dell'Università;
- VISTA** la Circolare n. 4 del 15.07.2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - avente per oggetto le collaborazioni con personale esterno all'Amministrazione ed in modo particolare i presupposti e limiti alla stipula dei contratti;
- VISTA** la circolare dell'U.P.N.D. prot. n. 7452 del 07.03.2006, avente ad oggetto disposizioni relative agli ambiti, ai limiti per il ricorso all'affidamento di incarichi a collaboratori esterni, nonché le prescrizioni e gli obblighi da seguire per il corretto e legittimo impiego degli stessi;
- VISTE** le circolari della D. A. n. 6198 del 17.02.2005, n. 10980 del 24/03/2005, n. 14587 del 21/04/2005 che richiamano le disposizioni in materia di attivazione e gestione di forme di collaborazione e conferimento di incarichi di studio e consulenza;
- VISTA** la nota prot. N. 85 del 15/06/2005 che riporta il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 146 del 26/05/2005 sui contratti di prestazione autonoma, con riferimento anche al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo;
- VISTA** la nota prot. N. 7984 del 05/03/2007, avente ad oggetto Linee di indirizzo in tema di incarichi esterni e collaborazioni coordinate e continuative;
- VISTO** il D. R. n. 2963 del 26/10/2006, con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate su propri fondi dalle Strutture autonome e decentrate, integrato con D.R. 872 del 28 marzo 2008;
- VISTO** l'art. 3 comma 79 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che testualmente recita "Le Università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle Università";
- VISTO** il D. R. n. 90 del 13/01/2010 con il quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate su propri fondi dalle Strutture autonome e decentrate;
- VISTA** la disciplina in materia di prestazioni professionali ed in particolare gli artt. 2222 CC e seguenti;
- VISTA** la nota prot. N. 34528 del 11/10/2010, circ. rep. N. 297/2010, avente per oggetto "Controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti di cui alle lettere f-bis ed f-ter dell'art. 3 della legge 20/94, così come modificato dall'art. 17 comma 30 legge n. 102/2009", che ribadisce, così come già espresso nella nota 20215 del 31/05/2010 che, in adesione all'orientamento della Suprema Corte Costituzionale, gli atti sottoscritti o da sottoscrivere da parte dell'Ateneo e delle proprie articolazioni interne non siano assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;



- VISTA** la nota prot. N. 21686 del 09 giugno 2011 della Ripartizione Centri di Costo e Servizi Informatizzati, avente per oggetto "Omissis del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 245 del 19/05/2011", relativa alla problematica dell'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti degli atti e contratti assunti dalle Università, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2005, e di quelli di studio e consulenza di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2005, nella quale si ribadisce che non vengono in rilievo o vengono rappresentati elementi e motivi nuovi e/o diversi di fatto o di diritto rispetto a quelli presi a suo tempo in considerazione dal Collegio per esprimere il proprio parere in subiecta materia, o comunque tali da poter comportare un riesame o un diverso apprezzamento a fronte di un immutato quadro di riferimento;
- VISTA** la convenzione tra l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e il Dipartimento di Medicina Sperimentale;
- VISTA** la richiesta del Prof. Nicola Sannolo, responsabile della convenzione, relativa all'assegnazione di un contratto di collaborazione professionale ed ai sensi dell'art. 3 comma 79 della L. n. 244/2007, (legge finanziaria 2008) con soggetto esterno per una collaborazione avente il seguente oggetto: "**Attività di medico competente comprendente la formulazione del piano di Sorveglianza Sanitaria, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la partecipazione alla riunione periodica e alle altre riunioni indette dal datore di lavoro, l'effettuazione del sopralluogo negli ambienti di lavoro**" della durata di 12 mesi prorogabile per ulteriori 12 mesi ed uno stanziamento complessivo così suddiviso:
- € 1000,00 per gestione piano di Sorveglianza Sanitaria;
 - € 50,00 a visita medica compresa gestione risultati;
 - € 20,00 per ogni valutazione ergoftalmologica, comprensiva di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono a carico dell'Amministrazione committente e del prestatore d'opera, a valere su fondi della convenzione tra l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e il Dipartimento di Medicina Sperimentale;
- VISTA** la dichiarazione da parte del Prof. Nicola Sannolo dell'indisponibilità, all'interno della propria organizzazione, di una figura professionale per lo svolgimento dell'incarico;
- VISTO** il D. D. n. 154 del 22.7.2015 di affidamento dell'incarico professionale alla dott.ssa Daniela Feola;
- PRESO ATTO**, a seguito di rideterminazione degli importi in convenzione a seguito di allineamento alle tariffe presenti nelle convenzioni CONSIP, della presenza di mero errore materiale presente al punto 2 del Decreto n. 154 del 22.7.2015, che integralmente si trascrive:
- "di determinare uno stanziamento di bilancio così suddiviso:*
- € 1000,00 per gestione piano di Sorveglianza Sanitaria;
 - € 50,00 a visita medica compresa gestione risultati;
 - € 20,00 per ogni valutazione ergoftalmologica, comprensiva di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono a carico dell'Amministrazione committente e del prestatore d'opera";
- RITENUTO** di dover rettificare e contestualmente integrare il D. D. n. 154 del 22.7.2015, inserendo il seguente punto 2):
- "di determinare uno stanziamento di bilancio così suddiviso:*
- € 774,00 per la gestione piano di Sorveglianza Sanitaria (PSSU2 € 9,00 per ogni visita)
 - € 40,00 a visita medica compresa gestione risultati (VM01)



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE

■
*€ 17,50 per ogni valutazione ergoftalmologica (ES01)
comprensiva di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono
a carico dell'Amministrazione committente e del prestatore d'opera".*

DECRETA

1. di prendere atto, a seguito di rideterminazione degli importi in convenzione a seguito di allineamento alle tariffe presenti nelle convenzioni CONSIP, della presenza di mero errore materiale presente al punto 2 del Decreto n. 154 del 22.7.2015;
2. di rettificare e contestualmente integrare il D. D. n. 154 del 22.7.2015 al punto 2), nel modo che segue:
 - € 774,00 per la gestione piano di Sorveglianza Sanitaria (PSSU2 € 9,00 per ogni visita)
 - € 40,00 a visita medica compresa gestione risultati (VM01)
 - € 17,50 per ogni valutazione ergoftalmologica (ES01).
2. di pubblicare il presente decreto sul sito web di Ateneo.

IL DIRETTORE
Prof. Italo Francesco Angelillo

Seconda Università degli Studi di Napoli
Via S. Maria di Costantinopoli,16
80138 NAPOLI

T.: +39 081 5665834/7657

F.: +39 081 5667500

E-mail: dimesp@unina2.it, dip.medicinasperimentale@pec.unina2.it

www.medicinasperimentale.unina2.it